

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3087

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI, MOLINARI, BAZZARO, BONIARDI, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COVOLO, FIORINI, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, LAZZARINI, LUCCHINI, LUCENTINI, MAGGIONI, PAOLIN, PATASSINI, PATELLI, RIBOLLA, TARANTINO, TIRAMANI, VALLOTTO

Modifica dell'articolo 27 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente le modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni

Presentata il 4 maggio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Comitato europeo delle regioni (CdR) è l'assemblea dei rappresentanti degli enti regionali e locali dell'Unione europea (UE). Si tratta di un organismo a carattere consultivo composto da 329 membri (rappresentanti delle collettività regionali e locali) e di altrettanti supplenti provenienti dai 27 Stati membri dell'UE, istituito con il Trattato di Maastricht nel 1992 e diventato operativo nel marzo 1994. A partire da questa data, le regioni e gli enti locali degli Stati membri hanno ottenuto un riconoscimento ufficiale nella legislazione europea e una sede *ad hoc* e possono, così, contribuire al *policy-making* europeo in modo diretto e formalizzato. A parte piccole modifi-

che apportate dai trattati successivi, il CdR aveva poteri limitati fino al Trattato di Lisbona (2009) che, attraverso l'introduzione di nuove disposizioni, ha formalmente rafforzato il ruolo del CdR nella *governance* europea. Tali disposizioni prevedono: il coinvolgimento del Comitato in tutte le fasi del processo legislativo; la consultazione obbligatoria del CdR da parte del Parlamento europeo in tutti gli ambiti o politiche in cui essa è prevista anche per la Commissione e per il Consiglio: coesione economica e sociale, istruzione, formazione professionale giovanile, cultura, sanità pubblica, reti trans-europee di trasporti, telecomunicazioni ed energia; il diritto del Comitato di adire la

Corte di giustizia dell'UE per la tutela dei suoi poteri e di richiedere l'annullamento di qualsiasi atto legislativo dell'UE che violi il principio di sussidiarietà o che non rispetti le competenze regionali e locali. Il diritto di adire la Corte di giustizia è una prerogativa tipicamente attribuita alle istituzioni europee e, pertanto, aver riconosciuto questo diritto al CdR, sebbene in un ambito circoscritto, significa attribuire allo stesso Comitato una maggiore dignità istituzionale. Attraverso il CdR, gli enti regionali e locali dell'UE possono manifestare le loro opinioni sugli sviluppi della legislazione europea che incide sugli enti regionali e locali. Fin da quando è stato istituito, quasi trenta anni fa, il CdR si adopera per avvicinare i cittadini all'UE. I membri del CdR si riuniscono per discutere di priorità politiche e per esprimere pareri e opinioni sulla legislazione europea. Essi devono essere « titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta » (considerando (1) della decisione (UE) 2021/322 del Consiglio, del 18 febbraio 2021). Essi sono nominati dal Consiglio dell'UE – su proposta dei Governi nazionali – ogni cinque anni ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato imperativo, in piena indipendenza dai Governi nazionali e nell'interesse generale della comunità. Al vertice del CdR è posto un Presidente eletto – insieme al primo Vicepresidente – in assemblea plenaria tra i suoi membri per un periodo di due anni e mezzo. La delegazione italiana presso il CdR è composta da rappresentanti delle autorità regionali e locali, titolari di un mandato elettorale e politicamente responsabili davanti ad un'assemblea legislativa. Le attività della delegazione italiana sono supportate dagli organismi nazionali di rappresentanza regionale e locale e, segnatamente, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, dall'Associazione dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI). Queste associazioni, insieme al coordinatore nazionale, compongono il segretariato della delegazione e ne

forniscono le linee guida politiche. La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (articolo 27), attualmente disciplina la nomina dei membri della delegazione italiana, del capo delegazione e del coordinatore. Formalmente è il Consiglio dell'UE che nomina i membri del CdR, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri sono indicati: per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome; per le province, dall'UPI; per i comuni, dall'ANCI. In merito alla candidabilità, possono essere designati quali membri titolari o supplenti del CdR i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti delle assemblee regionali, i presidenti delle province, i sindaci nonché i componenti dei rispettivi consigli o giunte. Di norma, la delegazione italiana è composta da 24 membri e da 24 supplenti. Mentre ogni membro aderisce a due commissioni, un supplente può partecipare ai lavori delle commissioni solo nel caso in cui riceva dal primo una delega.

Il mutare dei tempi e delle necessità comporta che vi sia la rappresentanza di tutte le regioni in seno al CdR, come avviene in altri Paesi europei, *in primis* la Germania. In quest'ottica, la modifica dell'articolo 27 della legge n. 234 del 2012 disposta dalla presente proposta di legge prevede un consolidamento del ruolo dei territori attraverso il CdR, il quale dovrebbe diventare una sorta di Senato delle regioni stesse e dei comuni, superando il ruolo meramente consultivo attualmente previsto dalla disciplina europea al fine di attuare un processo dal basso verso l'alto che serve per avvicinare le istituzioni europee alla quotidianità dei cittadini. L'UE non può più essere il risultato di una somma di Stati, ma deve essere strutturata su una nuova immagine: l'Europa delle regioni e dei popoli, dove per regione si intende un territorio omogeneo dal punto di vista linguistico, culturale ed economico, e per questo è necessaria una nuova e più completa rappresentanza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 27 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. – (*Modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni*) – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni sono indicati, per le regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e, per i comuni, dall'ANCI.

3. I membri titolari del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

a) uno per ciascuna regione e provincia autonoma;

b) tre per i comuni.

4. Con le modalità di cui al comma 3 sono, altresì, ripartiti ventiquattro membri supplenti.

5. Possono essere designati quali membri titolari o supplenti del Comitato delle regioni i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti delle assemblee regionali, i presidenti delle province, i sindaci nonché i componenti dei rispettivi consigli o giunte.

6. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è comunicata

dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea ».



18PDL0145720